



COMUNE DI MONZA

Ai Sigg. Tecnici e Cittadini

Nuove regole sull'efficienza energetica degli edifici in Regione Lombardia, classificazione degli interventi edilizi e nuove misure di incentivazione.

Come precedentemente comunicato, è noto che nel corso dell'annualità 2015 la Regione Lombardia ha significativamente riformato la propria normativa in materia di efficienza energetica degli edifici con due distinti provvedimenti: la deliberazione di Giunta regionale del 17 luglio 2015 n. 3868 e il decreto del Dirigente di U. O. del 30 luglio 2015 n. 6480, che recepiscono sostanzialmente le direttive europee 2010/31/CE e 2012/27/CE e hanno, di fatto, anticipato già dal 1 gennaio 2016 l'applicazione dei requisiti relativi all'**Edificio a Emissioni quasi Zero (NZEB)** per le nuove costruzioni nonché per il patrimonio edilizio esistente laddove oggetto di "ristrutturazione importante".

A titolo informativo, si riporta una breve panoramica con la descrizione degli interventi edilizi secondo la nuova classificazione:

- **Ampliamenti volumetrici e recupero di volumi esistenti (ad esempio recupero ai fini abitativi di sottotetto) vengono equiparati alle nuove edificazioni** per quanto concerne le verifiche di indici e parametri correlati all'edificio di riferimento NZEB;
- **Ristrutturazioni importanti di primo livello:** l'intervento, oltre ad interessare l'involucro edilizio con una superficie superiore al 50% della superficie disperdente complessiva del fabbricato, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservita all'intero immobile;
- **Ristrutturazioni importanti di secondo livello:** l'intervento interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente e può interessare l'impianto termico. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche dei componenti dell'involucro oggetto di miglioria (verifica delle trasmittanze);
- **Riqualficazione energetica:** gli interventi non riconducibili ai casi precedenti che hanno, comunque, ricadute sulla performance energetica dell'edificio.

Ai diversi tipi di intervento, sopra enunciati, corrispondono differenti modalità di redazione della Relazione Tecnica per il contenimento dei consumi energetici, per cui i tecnici dovranno obbligatoriamente attenersi ai rispettivi modelli riportati nell'allegato C del citato decreto n. 6480/15.

Queste importanti novità si accompagnano alla emanazione delle nuove misure di incentivazione di cui all'art. 10 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 c. d. "Legge di semplificazione 2015", in vigore dal 27 novembre 2015.

Tali disposizioni aggiornano integralmente la disciplina degli scomputi volumetrici mediante l'abrogazione delle precedenti norme facenti capo sia alla L. R. n. 26/1995 che alla successiva L. R. n. 33/2007.

Si informa, altresì, che ai fini dell'eventuale riconoscimento, da parte del Comune, di misure premiali correlate alle prestazioni energetiche delle costruzioni, il progettista dovrà necessariamente esplicitare adeguata indicazione della precisa casistica di cui intende avvalersi ai fini del ottenimento dell'attribuzione richiesta, da consegnare unitamente alla Relazione Tecnica già contestualmente all'atto di deposito delle istanze dei titoli abilitativi edilizi.

Inoltre, sia la classificazione delle categorie energetiche degli immobili sia i parametri tecnici di indagine risultano, ora, del tutto differenti dai precedenti, dunque, anche le classi energetiche "A+", "A" e "B" ... - così come le abbiamo originariamente conosciute - sono, oramai, superate.